

**COMUNE DI CARBONE**  
**(Provincia di Potenza)**

***SETTORE CONTABILE***

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DEI TRIBUTI**

IL CAPO SETTORE CONTABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

**ART. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2003, in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

**ART. 2**  
**Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia  
di imposta comunale sugli immobili**

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n.504 del 1992, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art.11 comma 1, del citato D.Lgs n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini, di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità : 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
4. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate, ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### **ART. 3**

#### **Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità**

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del Dlgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del Dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del Dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2002 e 2003, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini, di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi insufficienti versamenti relativi alle annualità 2002 e 2003.
4. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata, in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### **ART. 4**

#### **Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, con esclusione dell'annualità 1999 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi alle annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del Dlgs n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa

dovuta, con le indicazioni delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

#### **ART. 5**

##### **Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento, previsti dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del DLs. n.507 del 1993 non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2003, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini, di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2001, 2002 e 2003.
4. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del Dlgs.507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche la indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

#### **ART. 6**

##### **Definizione agevolata degli atti impositivi**

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni, notificati, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, non divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di di decadenza, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzione tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli

estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

## **ART. 7**

### **Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione aree pubbliche e tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione .
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato dalla data del 30 dicembre 2004. Detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte, che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata dalla lite.

## **ART. 8**

### **Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata, di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune, e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa rifiuti solidi urbani.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 200.00, il versamento può essere eseguito in 2 rate di pari importo con scadenza 60 - 90 gg.. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo, ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori, che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e, in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2003.

#### **ART. 9**

##### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

#### **ART. 10**

##### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n.448, entra in vigore dal 1 gennaio 2004 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Capo settore contabile adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
3. La pubblicazione del presente regolamento, ai fini della decorrenza dei termini per la definizione agevolata dei tributi comunali, ha luogo ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.